

**VERBALE DI ACCORDO SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO E DELLE ATTIVITA' STAGIONALI NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE SICILIANA**

L'anno 2020, il giorno 8 del mese di Luglio in Catania, tra le organizzazioni sindacali **ANPIT SICILIA**, rappresentata dal Presidente Regionale avv. Lidia Dimasi e dai Vice-Presidenti, Dott. Giovanni Greco e dott. Attilio Parisi;

e

CISAL TERZIARIO, rappresentata dal Segretario Generale Regione Sicilia, Sig. Paolo Magrì

Premesso che

- l'art. 21, comma 2, D. Lgs. 15 giugno 2015, n.81, come modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.96, che disciplina la successione dei contratti a termine prevede che le suddette "disposizioni (...) non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del predetto decreto ministeriale continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, 1963, n. 1525";
- l'art. 21, comma 01, D. Lgs. 15 giugno 2015, n.81 prevede che "I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1";
- l'art. 19, comma 2 D. Lgs. n. 81/2015 cit. prevede che "con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi".
- il Ccnl per i Dipendenti dei Settori del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi sottoscritto da Anpit-Cisal Terziario il 23 maggio 2017 - ritenuto che "nei settori del Turismo, delle Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi, è frequente un forte incremento della domanda concomitante alle aperture domenicali, festive, nei fine settimana, nei periodi natalizi o pasquali e nelle stagioni estive o invernali" - "per




incentivare la costituzione di nuovi rapporti di lavoro" ha regolamentato "il contratto di lavoro a tempo determinato in modo estensivo, prevedendo "tutte le deroghe contrattuali ammesse dalla Legge" (Lavoro a tempo determinato e stagionale - Titolo XIII ccnl cit.);

- le parti con il presente accordo intendono prevedere ulteriori ipotesi rispetto a quelle già indicate come stagionali dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 per le quali non operano i limiti previsti dall'art. 19, comma 2 e dall'art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015;
- Le parti, al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche nel territorio regionale ed incrementare i livelli occupazionali, concordano che i contratti a tempo determinato disciplinati dal CCNL per i dipendenti dei Settori del Turismo, delle Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi siano riconducibili a ragioni di stagionalità;
- le parti firmatarie del CCNL per i dipendenti dei Settori del Turismo, delle Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi con il presente accordo intendono esercitare la delega contenuta nell'art.21, comma 2, D.Lgs. n.81/2015 cit., ed a tal fine individuano, quindi le attività riconducibili a ragioni di stagionalità alle quali, per espressa previsione di legge, non si applicano tutta una serie di disposizioni relative al contratto a tempo determinato;
- le attività svolte dalle aziende aventi una o più unità locali ubicate nel territorio della regione Siciliana che applicano integralmente il suddetto CCNL ed eventuali accordi integrativi territoriali e/o aziendali, sono per loro stessa natura stagionali, trattandosi di un territorio a forte vocazione turistica.

Quanto sopra premesso si conviene quanto segue

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro Regionale.
- 2) Si considerano "stagionali", ai fini e per gli effetti dell'art.21, comma 2, D. Lgs. 15 giugno 2015, n.81 e s. m. i., le attività svolte dalle aziende operanti nei settori Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi aventi una o più unità produttive ubicate nel territorio della Regione Siciliana.
- 3) Conseguenzialmente, si considerano "stagionali" le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle medesime aziende e, pertanto, i lavoratori a tempo determinato da esse dipendenti non rientrano nel campo di applicazione della disciplina del rapporto di lavoro a termine di cui agli artt. 19 e segg. D. Lgs. n.81/2015 e s.m.i.
- 4) In conseguenza della crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha determinato per il settore turismo forti ricadute sul piano

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink, which appear to be the signatures of the parties involved in the agreement. The text 'Digita qui il testo' is overlaid on the signatures.

occupazionale, le Parti concordano che, per il solo anno 2020, la misura dell'indennità di fine stagione di cui all'articolo 56 n.4 del CCNL cit. sia ridotta al 25% del suo ammontare.

5) Il presente accordo trova applicazione esclusivamente:

- per le aziende che non svolgono nessuna delle attività ricomprese nell'Elenco delle attività allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
- siano associate ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti ad Anpit;
- applichino integralmente, sia per la parte c.d. economica che per la parte normativa, il CCNL per i dipendenti dei Settori del Turismo, delle Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi sottoscritto da Anpit e CISAL-Terziario il 23 maggio 2017.

6) Le parti convengono, infine, che al presente Accordo potranno aderire solo le Aziende che applicano il CCNL dei Settori del Turismo, delle Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi e che rientrano nella sfera di applicazione del medesimo CCNL.

7) L'Anpit dichiara, e l'Organizzazione Sindacale Cisa-Terziario ne prende atto, che l'iscrizione ed il mandato di rappresentanza a favore della stessa, sono requisiti indispensabili per l'applicazione del presente ACCORDO.

8) Le aziende comunicheranno ai lavoratori l'applicazione del presente accordo.

9) Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al Luglio 2022.

10) Quanto convenuto ha carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento

11) Le parti si impegnano fin da adesso ad incontrarsi entro il mese di Giugno 2021 per valutare l'andamento occupazionale ai fini di una eventuale proroga.


Letto, confermato e sottoscritto

ORGANIZZAZIONE DATORIALE

Avv. Lidia Dimasi

Dott. Giovanni Greco

Dott. Attilio Parisi



ORGANIZZAZIONE SINDACALE


CISAL TERZIARIO SICILIA
Via G. Bruno, 136 - 95131 Catania
C.F. 93195150870